



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Via Nazionale I, 70 – 02010 Castel Sant'Angelo

e-mail: comune@comune.castelsantangelo.ri.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 030/03/2017

OGGETTO: Approvazione tariffe anno 2017 della tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno duemiladiciassette, il giorno **trenta** mese di **marzo**, alle ore **sedici** e minuti **quindici**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

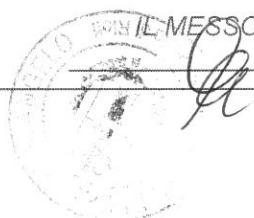
N.	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	Luigi Taddei	Sindaco	X	
2	Sandro Pirri	Vice Sindaco	X	
3	Gianluca Pacitti	Consigliere	X	
4	Giuliano Tarquini	Consigliere		X
5	Massimo Boccacci	Consigliere	X	
6	Mauro Saulli	Consigliere		X
7	Emanuele Giovinale	Consigliere	X	
8	Mauro Lucarelli	Consigliere	X	
9	Emidio Dionisi	Consigliere	X	
10	Emanuele Coronetta	Consigliere	X	
11	Andrea Mittarelli	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Picchi.

Il Sig. Luigi Taddei, nella sua qualità di Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
Provincia di Rieti

Cron. 196
Pubblicato dal 26.04.2017
al 11.05.2017 per giorni 15
consecutivi.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

CONSIDERATO CHE:

- In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza del 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Castel Sant'Angelo, il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 09/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;

CONSIDERATO CHE il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

CONSIDERATO altresì che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

VISTA la deliberazione del Piano Finanziario 2017, n° 11 del 30/03/2017 da cui scaturiscono le tariffe, di cui all'allegato A) Tariffe domestiche e B) Tariffe non domestiche, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO CHE:

- Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.
- La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691.
- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
- La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri

determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta delle stesse modalità che erano previste in precedenza per la Tarsu e, dal 2013, per la TARES.
- La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.
- Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la Tarsu e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.
- Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.
- Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nella parte riferita alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste.

DATO ATTO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

VISTO l'allegato A) Tariffe domestiche e l'allegato B) tariffe non domestiche, allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materie di entrata;

VISTO l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente, tra l'altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- D.L. n. 244 del 30/12/2016 convertito in legge n. 19 del 27/02/2017 che differisce al 31 marzo 2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 che testualmente recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

Visto il Decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 art. 1 comma 1 lett.b, convertito in Legge il 10/04/2014 n. 68 che recita "...omissis... Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale...";

RICHIAMATO altresì il comma 3 dell'articolo 44 del suddetto regolamento che prevede che il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti nei mesi di maggio, settembre e novembre e ritenuto di dover stabilire, per l'anno 2017 il versamento in 3 rate scadenti rispettivamente il 30 dicembre 2017 ed il 28 febbraio 2018 e 30 aprile 2018;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D.LGS 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Il Vice Sindaco illustra la proposta.

Partecipano alla votazione n° 9 Consiglieri

Con votazione espressa per alzata di mano e con

Con voti favorevoli n° 9

Contrari n° \

Astenuti n//

espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare le tariffe domestiche di cui all'allegato A) e le tariffe non domestiche, di cui all'allegato B), allegate alla seguente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che le tariffe TARI hanno effetto il 01/01/2017 ;

3) Di stabilire , esclusivamente per l'anno 2017 il versamento in 3 rate scadenti rispettivamente il 30 dicembre 2017 ed il 28 febbraio 2018 e 30 aprile 2018 ;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

5) Di dichiarare altresì con separata votazione palese espressa con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Leg.vo 18/08/2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere in merito.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Dr.ssa Maria Picchi , in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore Economico, finanziario, tributario e del personale, sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale ad oggetto “ **Approvazione tariffe l'anno 2017 della tassa sui rifiuti (TARI)**” esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

[] Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

[X] Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Castel Sant'Angelo 28/03/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

Dott.ssa Maria Picchi





PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

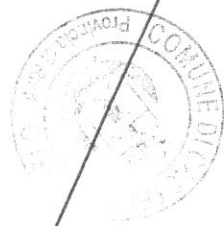
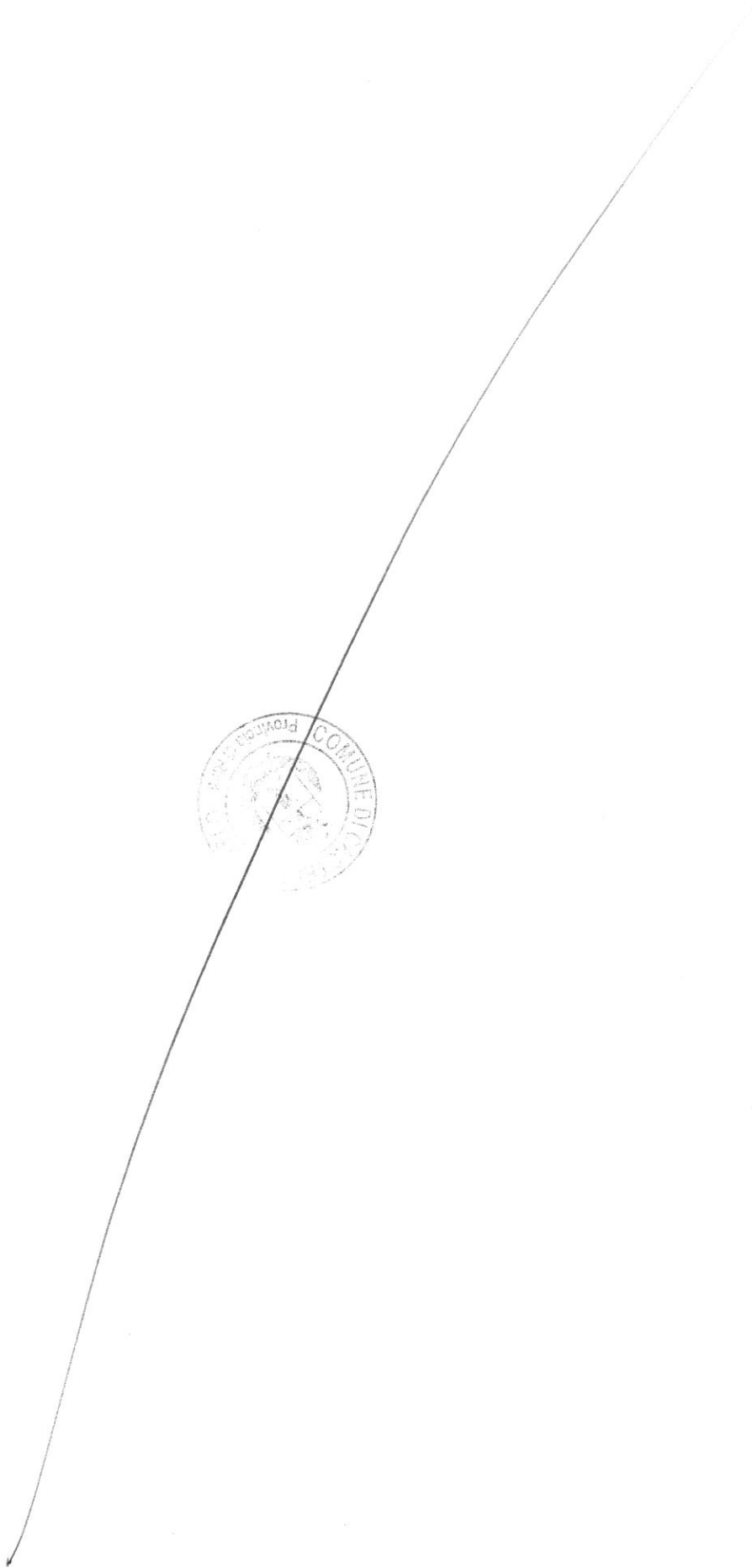
La sottoscritta Dott.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore "Economico, finanziario, tributario e del personale" sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto " **Approvazione tariffe l'anno 2017 della tassa sui rifiuti (TARI)**" visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile competente e ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere di regolarità contabile.

Castel Sant'Angelo, li 28/03/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

Dott.ssa Maria Picchi

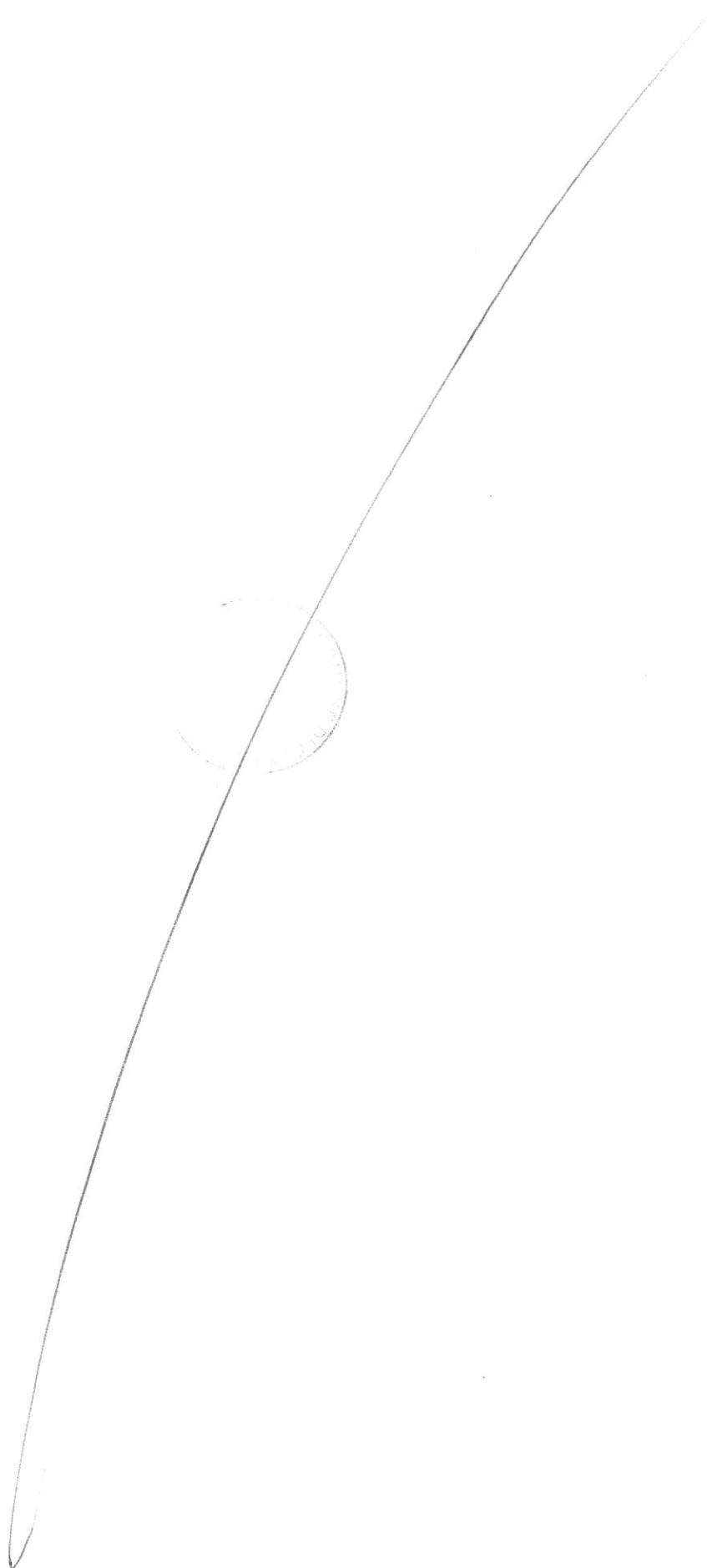




TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

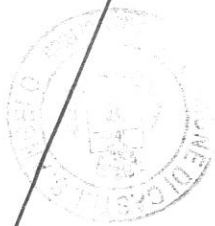
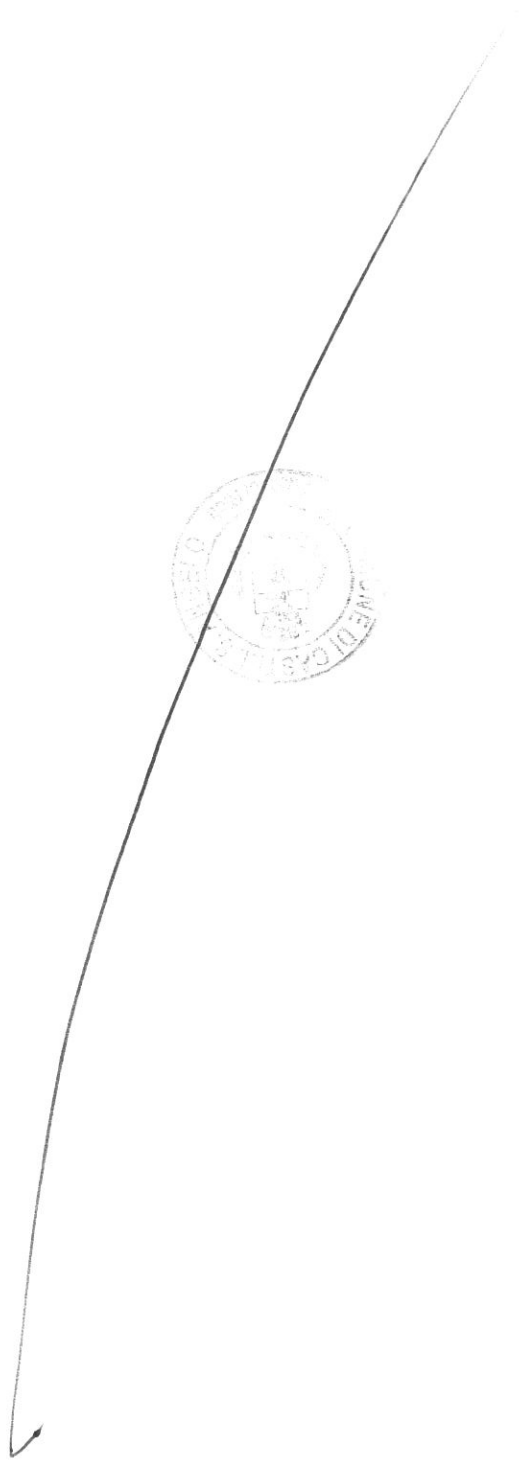
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	22.611,72	0,82	244,10	1,00	0,238319	74,127477
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	58.841,88	0,92	667,81	1,60	0,267382	118,603964
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	11.072,00	1,03	101,00	1,90	0,299352	140,842207
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	8.770,00	1,10	72,00	2,20	0,319696	163,080451
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	3.407,00	1,17	24,00	2,90	0,340040	214,969685
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.213,42	1,21	8,87	3,40	0,351666	252,033424



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	60,00	0,66	5,62	0,193451	0,878689
2 .2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	226,00	0,85	7,20	0,249141	1,125723
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	2.204,00	1,49	12,65	0,436731	1,977833
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	2.900,00	0,85	7,23	0,249141	1,130413
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	554,00	0,96	8,20	0,281383	1,282073
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	421,00	1,09	9,25	0,319487	1,446241
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	58,00	1,10	9,38	0,322419	1,466567
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	153,00	1,20	10,19	0,351729	1,593211
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA	53,00	1,00	8,54	0,293108	1,335232
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	106,00	1,19	10,10	0,348798	1,579139
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	800,00	0,88	7,50	0,257935	1,172628
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	212,00	1,00	8,52	0,293108	1,332105
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	382,00	5,01	42,56	1,468472	6,654275
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	254,00	3,83	32,52	1,122604	5,084517
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	638,00	2,66	22,57	0,779667	3,528830
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE	71,00	6,58	55,94	1,928652	8,746245
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-agriturismo con alloggi e ristorazione	300,00	1,04	8,85	0,305711	1,384483
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-agriturismo con alloggi senza ristorazi	258,00	0,59	5,06	0,174399	0,791289

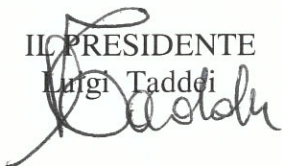




Il presente verbale viene così sottoscritto:

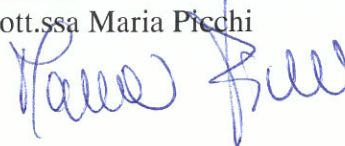
IL PRESIDENTE

Luigi Taddei



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Picchi



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 26.06.2017

Li, 26.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Picchi



ESECUTIVITA'

☒ Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

☐ Esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del T.U. n. 267/00 in data _____

Castel S. Angelo, il 26.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Picchi

